



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

CODICE ENTE n. 11472

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. REGCO / 37 / 2013 del 12-06-2013	OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI ACCESSO A INTERNET E ALLA CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI IN BIBLIOTECA COMUNALE (POSTAZIONI FISSE E RETE WI-FI).
--	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore 11,30 in Fagnano Olona, nella sede comunale

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

dott. Andrea Polichetti,

- in virtù dei poteri conferitigli dal Prefetto della Provincia di Varese con atto Prot. n. 12909/2013/Area II del 22 aprile 2013;

con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI ACCESSO A INTERNET E ALLA CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI IN BIBLIOTECA COMUNALE (POSTAZIONI FISSE E RETE WI-FI)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del Consiglio Comunale

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 12 novembre 2001, con la quale veniva approvato il regolamento di accesso a internet presso la biblioteca comunale;

RITENUTO di modificare alcune parti del regolamento, sia per l'implementazione dei servizi messi a disposizione dell'utenza che per il progresso tecnologico che ha superato alcuni strumenti già citati nel precedente regolamento;

ESAMINATO il testo aggiornato e coordinato, allegato al presente atto, e riconosciuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI:

- l'art. 42 del testo unico n. 267/2000 "Attribuzione dei consigli";
- l'art. 6 "Competenze e attribuzioni" del Titolo II "Competenze del consiglio comunale" del vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 dell'11 maggio 2010;

ACCERTATO che in merito alla presente deliberazione:

- Il responsabile del settore socio-culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000 ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;
- Il segretario generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, T.U. 267/2000 non ha formulato osservazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare l'allegato regolamento di accesso a internet e alla consultazione di documenti multimediali in biblioteca comunale (postazioni fisse e rete wi-fi) che sostituisce e annulla il precedente, approvato con deliberazione consiliare n. 103 del 12 novembre 2001;
2. di dare pubblicità al presente atto attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Statuto e regolamenti", nonché presso la sede della biblioteca comunale;
3. di dare mandato all'ufficio competente per la predisposizione della modulistica necessaria;
4. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri citati in premessa.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, è dichiarato immediatamente eseguibile, al fine di regolare fin da subito la fruizione del servizio.

(Dott.ssa  Di Matteo)



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

Settore SOCIO-CULTURALE
BIBLIOTECA

REGOLAMENTO DI ACCESSO A INTERNET E ALLA CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI IN BIBLIOTECA COMUNALE (POSTAZIONI FISSE E RETE WI-FI)



ART. 1 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio internet, sia tramite le postazioni della biblioteca, sia tramite la rete wi-fi, consente alla biblioteca di soddisfare i bisogni informativi e culturali della comunità locale e dei singoli utenti, ed è un ulteriore strumento di informazione che integra le tradizionali fonti cartacee o multimediali.

Al pari di esse, internet deve essere utilizzato in coerenza con gli obiettivi e le funzioni fondamentali dell'istituzione bibliotecaria: è da intendersi dunque prioritariamente come fonte di informazione per finalità di ricerca, studio e documentazione.

ART. 2 – QUALITA' DELLE INFORMAZIONI

La responsabilità delle informazioni presenti in internet è propria di ogni singolo produttore: spetta all'utente vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.

La biblioteca non ha il controllo delle risorse disponibili in rete, né ha la completa conoscenza di ciò che internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico: la stessa, quindi, non è responsabile dei contenuti offerti, della loro qualità e validità.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio, per le postazioni fisse, avviene su prenotazione e durante gli orari di apertura al pubblico.

Le prenotazioni potranno essere effettuate rivolgendosi al banco-prestiti oppure telefonando alla biblioteca.

Ciascun utente può prenotare fino a un'ora (1) al giorno, prolungabile solo in assenza di altre prenotazioni e salvo diverse indicazioni del personale della biblioteca.

Se l'utente non si presenta entro 15 minuti dall'orario stabilito all'atto della prenotazione, la postazione viene considerata libera e ceduta a chi ne farà richiesta.

E' richiesto di disdire la prenotazione in caso di impossibilità a presentarsi.

Di norma è consentito l'accesso a una singola postazione a non più di due persone contemporaneamente.

L'accesso al servizio, per le postazioni fisse, è consentito anche a coloro che non sono utenti, dopo l'iscrizione alla biblioteca. Sarà predisposto un registro dove saranno raccolti i dati di tutti gli utilizzatori di internet e saranno altresì registrate le prenotazioni.

ART. 4 – UTENTI MINORENNI

Gli utenti minorenni possono accedere al servizio previa sottoscrizione da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, dell'apposito modulo. Con tale autorizzazione i genitori sollevano la biblioteca da qualsiasi responsabilità relativa all'utilizzo di internet da parte di bambini e ragazzi minorenni.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI N. 3 FACCIATE

N. 37

DEL

19 2 GIU. 2013

IL COMMISSARIO PRESELEZIONATO
(Dott. Andrea FOLCI)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa *Alina Di Matteo*)

4/3

Poiché la biblioteca non è in grado di offrire assistenza agli utilizzatori di internet, è previsto che i bambini ed i ragazzi appartenenti alla fascia di età compresa tra i 6 ed i 14 anni possano accedere al servizio solo se accompagnati e assistiti da un adulto, familiare o educatore, o eventualmente un familiare minorenni, maggiore di età dei bambini assistiti e autorizzato dai propri genitori. Infatti il personale della biblioteca non è tenuto ad esercitare controllo e supervisione sull'uso di internet da parte di minori.

ART. 5 – SERVIZI DISPONIBILI

Sono disponibili per gli utenti i seguenti servizi:

- Consultazione www, navigazione internet generica, posta elettronica;
- Stampe (a pagamento) o salvataggi info su supporti digitali.

Il personale della biblioteca, per cause di servizio, può non consentire operazioni di scarico dati e di stampa che richiedano tempi supplementari rispetto al periodo di consultazione prenotato.

L'uso della posta elettronica deve uniformarsi agli obiettivi esposti all'art.10 1 del presente regolamento.

ART. 6 – SERVIZI NON DISPONIBILI AL PUBBLICO

- Caricamento di file in rete o funzioni di file/sharing (P2P)
- Salvataggio dati sul PC
- Chat
- Telefonate virtuali (VOIP)
- Altra tipologia di traffico internet differente dalla navigazione in rete

ART. 7 – SERVIZI DI VIDEOSCRITTURA E LETTURA DI SUPPORTI MULTIMEDIALI

Per la fruizione dei servizi di videoscrittura e lettura di supporti multimediali da parte del pubblico, sono da intendersi valide le stesse regole stabilite per l'uso di internet, in merito alle modalità di prenotazione della macchina, alla durata delle sessioni di consultazione e/o uso, alle responsabilità dell'uso, alle limitazioni relative all'età, al costo delle stampe. Si stabilisce inoltre che potranno essere consultati soltanto CD Rom e DVD appartenenti al patrimonio della biblioteca e che non sarà consentita la copia parziale o totale del materiale reperibile sui detti supporti.

In deroga a quanto già stabilito per l'uso di internet circa l'assistenza agli utenti, il personale della biblioteca si rende disponibile ad offrire la propria consulenza agli utenti delle scuole dell'obbligo che vogliano svolgere compiti di ricerca avvalendosi delle enciclopedie multimediali.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'UTENTE

Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente.

L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente per l'uso che fa del servizio internet.

L'utente è tenuto a risarcire i danni prodotti alle apparecchiature, al software e alle configurazioni.

L'utente è responsabile in ordine alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

E' vietato alterare dati immessi da altri e svolgere operazioni che influenzino o compromettano la regolare operatività della rete.

E' vietato alterare, rimuovere danneggiare configurazioni del software sui computer della biblioteca. L'installazione di software sui computer della biblioteca, sia prelevato dalla rete, sia residente su altri supporti, NON è consentita.

Per motivi di pubblica sicurezza la Biblioteca è tenuta a conservare gli orari di utilizzo ed i relativi nominativi degli utilizzatori e, in caso di violazioni della normativa vigente, è autorizzata a conferire tali informazioni alle Autorità competenti.

ART. 9 – RETE WI FI

Il servizio wi-fi in biblioteca consente di poter navigare nel web con il proprio PC portatile, tablet, smartphone. Il servizio è accessibile in tutto l'edificio della biblioteca, sia al primo che al secondo piano e nell'area esterna confinante con la sede della biblioteca rivolta verso il campo sportivo.

In applicazione del vigente Regolamento di utilizzo del web, prima di poter accedere al servizio internet con modalità wi-fi, occorre registrarsi ed accettare le norme del regolamento di accesso.

Si può accedere al servizio per 240 minuti a giorno, anche in più sessioni.

Il gestore del servizio ha inibito – a titolo cautelativo e in via preventiva - la visione di siti specifici o di categorie ritenute non consone alla finalità del servizio.

Per quanto non espresso nel presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute alla nota informativa indicante le disposizioni d'uso di cui all'oggetto del presente articolo già pubblicata sul sito istituzionale del comune.

ART. 10 - SANZIONI

La violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può comportare rispettivamente:

1. interruzione della sessione;
2. sospensione o esclusione dall'accesso al servizio;
3. denuncia.

ART. 11 – COSTI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Il costo della connessione e delle stampe è stabilito con apposito atto della Giunta comunale.

Per l'accesso alla rete wi-fi il servizio è gratuito.



COMUNE DI FAGNANO OLONA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE


in data 12 GIU. 2013 avente ad oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO DI ACCESSO A INTERNET E ALLA CONSULTAZIONE DI DOCUMENTI MULTIMEDIALI IN BIBLIOTECA COMUNALE (POSTAZIONI FISSE E RETE WI-FI)

PARERI ART. 49 T.U. n. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA: PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del settore socio-culturale
(Dott. Clelia Mazzone)



Fagnano Olona, 5/6/2013

~~REGOLARITA' CONTABILE:~~

~~IL RESPONSABILE DEL
SETTORE GESTIONE RISORSE
(Dott. Roberto Cisvento)~~

~~Fagnano Olona, _____~~

ART. 97, COMMA 4, T.U. n. 267/2000: CONFORMITA'

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Il Segretario Generale
(Dott. Michela Di Matteo)




Fagnano Olona, 12 GIU. 2013


CO. N. 37 / 2013

Approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(dott. Andrea POLICHETTI)



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Michelina DI MATTEO)



È stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Fagnano Olona – sito:
www.comune.fagnanoolona.va.it sezione Albo Pretorio - per 15 giorni consecutivi dal
al

Li,

IL MESSO COMUNALE

Divenuta esecutiva il giorno _____ per motivo di cui al punto _____ :

1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18 agosto 2000, n. 267);
2. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18 agosto 2000, n. 267).

Li,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

